

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune competente.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 11 luglio 2011, n. 188

Determina dirigenziale n. 81 del 29 Aprile 2010
“Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,92 MWe e delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione della stessa da realizzarsi nel Comune di Galatina (LE), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata alla Società SunRay Italy S.r.l. con sede legale in Roma. Voltura dell'Autorizzazione Unica alla Società Orione PV S.r.l. con sede legale in Milano.

Il giorno 11 Luglio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 14 della Legge n.241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determi-

nazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Tenuto conto che:

- alla Società SunRay Italy S.r.l. con sede legale in Roma, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387 del 29.12.2003, con determina dirigenziale n. 81 del 29 Aprile 2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,92 MW da realizzarsi nel comune di Galatina (LE);
 - e delle relative opere connesse così distinte:
 - Sottostazione di Utenza 150/20kV situata all'esterno dell'area di impianto;
 - Cavidotto AT a 150kV di collegamento tra la Stazione Elettrica 380/150kV "Galatina" di Terna SpA e la suddetta Sottostazione di Utenza 150/20kV;
 - Ampliamento della Stazione Elettrica "Galatina" 380kV di Terna SpA.
- con determinazione del dirigente servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo del 6 settembre 2010, n. 194 è stata concessa la voltura in favore di TERNA S.p.A. - Codice fiscale e P.IVA n. 05779661007 e n. REA 922416 - dell'autorizzazione unica rilasciata con determina dirigenziale n. 81 del 29.04.2010, limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio di una nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica AT/AAT (150/380 KV), denominata "Galatina 380 kV";
- con nota congiunta del 17 Gennaio 2011 le Società SunRay Italy s.r.l. e Orione PV s.r.l. hanno comunicato che con atto a rogito del notaio Monica Polizzano repertorio n. 1896 del 04 Ottobre 2010 è avvenuto il trasferimento dalla Società SunRay Italy s.r.l. alla società Orione PV s.r.l. del progetto e delle aree inerenti la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza nominale di 9,92 MWe da realizzarsi nel Comune di Galatina (LE) e che per effetto di tale atto tutti i rapporti attivi e passivi, nonché l'autorizzazione n. 81/2010 risultano trasferiti alla Società Orione

- PV s.r.l. - P. IVA e CODICE FISCALE 06293670961 e R.E.A.: MI - 1882892;
- con nota del 7 aprile 2011 la Società SunRay Italy s.r.l. ha comunicato di aver riscontrato che nella determina dirigenziale n. 81 del 29 aprile 2010 alle pag. 15 e 17 non viene citato la costruzione e l'esercizio anche di un cavidotto interrato provvisorio AT 150 Kv di collegamento su uno stallo della esistente sezione a 150 Kv
 - Terna spa con nota prot. TE/P20090017500 del 28.12.2009, riportata nella determina dirigenziale n. 81 del 29 Aprile 2010 nel rilasciare benestare di rispondenza ai requisiti tecnici di connessione specificava che *“A valle dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni nella loro completezza e della voltura delle opere RTN necessarie alla connessione e solo a seguito di comprovate esigenze della società SunRay srl, ribadiamo che l’impianto di generazione potrà essere collegato provvisoriamente su uno stallo a 150 kV della esistente sezione a 150 kV della S.E. a 380 kV di Galatina.”*
 - Terna spa con nota prot. TE/P20110007839 del 16.05.2011 facendo seguito a comunicazione della Orione PV srl del 06.05.2011 (prot. TE/A20110013716 del 09.05.2011), con cui si richiedeva il collegamento provvisorio alla Rete di Trasmissione Nazionale per l'impianto in oggetto (denominato Galatina 1) tramite la soluzione indicata nella documentazione progettuale di cui al ns. parere di rispondenza del 28.12.2009 (prot. TE/P20090017500), comunica quanto di seguito riportato:
*“Vi comunichiamo che siamo disponibili ad accogliere la Vs. richiesta di collegamento provvisorio, come autorizzato, per il solo periodo strettamente necessario al completamento della realizzazione dello schema di connessione definitivo, subordinatamente ai seguenti adempimenti da parte Vs. (Art. 17 “Condizioni Sospensive” dei Contratti di connessione stipulati per gli impianti in oggetto):
all’avvenuta cessione, in favore di Terna, di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi relativi alle opere RTN necessarie per la connessione, comprese le varianti comunque necessarie, richieste, in corso di ottenimento o rilasciate, presso le competenti amministrazioni ed in corso di validità;*

al preventivo rilascio da parte dell’Utente in favore di Terna del corrispettivo di connessione. Ulteriore adempimento da parte Vostra è inoltre la stipula di un Regolamento di Esercizio per la connessione provvisoria, ad opera dell’unità di Terna - Dispacciamento e Conduzione - Analisi ed Esercizio di Napoli, nel quale siano riportate le condizioni e le eventuali limitazioni di esercizio associate al suddetto collegamento provvisorio. Con l’occasione, precisiamo che l’attuazione del collegamento provvisorio sopra definito è, in ogni caso, subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- *manleva di Terna da qualsiasi danno possa essere arrecato all’impianto utente dalla configurazione provvisoria;*
- *accettazione senza riserve di tutte le condizioni di cui alla presente.*

Vi facciamo presente inoltre che:

- *i costi relativi alla realizzazione della suddetta connessione provvisoria ed al passaggio dal provvisorio allo schema di connessione definitivo saranno interamente a Vs. carico;*
- *Terna non sarà ritenuta in nessun modo responsabile per le eventuali limitazioni di esercizio e di produzione dell’impianto oggetto della, che dovessero rendersi necessarie per garantire la sicurezza della rete e la continuità del servizio, fino alla realizzazione di tutte le opere RTN indicate nella soluzione di connessione della scrivente per la connessione definitiva.*

Vi rappresentiamo infine che, qualora le suddette condizioni non dovessero essere rispettate dalla Orione PV S.r.l. per l’impianto oggetto della presente, Terna metterà in atto tutto quanto necessario a garantire la sicurezza e continuità del servizio di trasmissione, compresa, se del caso, la disconnessione dell’impianto fotovoltaico dalla RTN fino al verificarsi delle suddette condizioni, e resteranno ad esclusivo carico della Orione PV S.r.l. gli eventuali oneri o mancati introiti conseguenti.”

- con nota prot. 159/6674 del 24.05.2011 la Società SunRay Italy s.r.l. trasmetteva copia dell’avvenuta accettazione senza riserve di tutte le condizioni di cui alla precedente nota;
- Il servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. 8051 del 23.06.2011 con riferimento alla predetta nota

dovendo procedere a valutare l'istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica rilasciata con DD n. 81 del 29 aprile 2010 per l'impianto in oggetto, finalizzata a tener conto della soluzione di connessione provvisoria concessa dal gestore di rete, ha chiesto al gestore di chiarire la natura del regolamento di esercizio e delle "eventuali limitazioni di esercizio" prospettate nella nota sopra citata; ritenendo che l'Autorizzazione Unica non sia compatibile con limitazioni che non siano quelle riconducibili alle normali esigenze di esercizio della rete elettrica o quelle legate alla necessità di passare alla soluzione di connessione definitiva non appena le opere definitive risultino completate.

- Terna spa con nota fax prot. TE/P20110010268 del 30.06.2011, in risposta alla precedente nota informava lo scrivente Ufficio che: *"... così come previsto nel Codice di Rete, il Regolamento di Esercizio disciplina le modalità di esercizio del sito di connessione, nonché i rapporti tra le unità operative di Tema e il personale dell'Utente o eventuali soggetti terzi. La definizione del regolamento di esercizio proprio per le sue implicazioni è condizione necessaria all'entrata in servizio dell'impianto sia nella sua soluzione di connessione definitiva che provvisoria. Si fa altresì presente che il succitato documento tecnico non contiene riferimenti a specifiche limitazioni della producibile dell'impianto; le "eventuali limitazioni di esercizio" di cui alla ns. nota prot. TE/P20110007839 del 16.05.2011 fanno riferimento alle condizioni di esercizio della rete che potrebbero presentarsi fino al completamento delle opere di connessione definitive. Ciò detto, si precisa che la prevista connessione provvisoria dell'impianto in oggetto non interessa direttamente l'allacciamento di altri impianti di generazione da fonti rinnovabili e che la durata della connessione provvisoria sarà limitata al tempo necessario al completamento delle opere di rete definitive, secondo quanto sottoscritto con il contratto di connessione."*

Sulla base di quanto riportato in narrativa l'ufficio:

1. Valutato quanto su espresso, adotta la determinazione di autorizzazione per la costruzione ed esercizio della Connessione provvisoria, già

prevista nel progetto allegato alla DD 81/2010, ubicata nel Comune di Galatina;

2. Acquisisce la comunicazione della società proponente, del 17 Gennaio 2011 contenente atto a rogito del notaio Monica Polizzano repertorio n. 1896 del 04 Ottobre 2010, con il quale la Società SunRay Italy s.r.l. ha trasferito alla società Orione PV s.r.l. il progetto e le aree inerenti la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza nominale di 9,92 MWe da realizzarsi nel Comune di Galatina (LE) e che per effetto di tale atto tutti i rapporti attivi e passivi, nonché l'autorizzazione n. 81/2010 risultano trasferiti alla Società Orione PV s.r.l. - P. IVA e CODICE FISCALE 06293670961 e R.E.A.: MI - 1882892;

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 188 dell'11 Luglio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Deliberazione di G.R. n.3261 del 28.7.1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e s.m.i. e della Legge Regionale n.7/97;

DETERMINA

Di autorizzare la costruzione ed esercizio della Connessione provvisoria;

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento ed inerente la comunicazione del 17 Gennaio 2011 contenente atto a rogito del notaio Monica Polizzano repertorio n. 1896 del 04 Ottobre 2010 con il quale è avvenuto il trasferimento dalla Società SunRay Italy s.r.l. alla società Orione PV s.r.l. del progetto e delle aree inerenti la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza nominale di 9,92 MWe da realizzarsi nel Comune di Galatina (LE) e che per effetto di tale atto tutti i rapporti attivi e passivi, nonché l'autorizzazione n. 81/2010 risultano trasferiti alla Società Orione PV s.r.l. - P. IVA e CODICE FISCALE 06293670961 e R.E.A.: MI - 1882892;

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente Determinazione alla Società.

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 11 luglio 2011, n. 189

Scissione dall'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 1/2010 e n. 233/2010 in favore della Società RENERGY SAN MARCO S.r.l. con sede legale in Milano, Via Durini, 18 - P. IVA e C.F. 06370120963, in:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 72,60 MW da realizzarsi nel Comune di San Marco in Lamis (Fg) con allaccio alla rete elettrica di TERNA, che prevede un collegamento in antenna a 150 KV con la sezione a 150 KV della stazione RTN 380/150 KV di Foggia;
- stallo a 150 KV nella sezione a 150 KV della Stazione elettrica a 380/150 KV di Foggia.

Voltura dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 1/2010 e n. 233/2010 in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - limitatamente alla parte relativa alla realizzazione di uno stallo a 150 KV nella sezione a 150 KV della Stazione elettrica a 380/150 KV di Foggia.

Il giorno 11 Luglio 2011, in Bari, nella sede del Servizio;

Premesso che:

- con la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con il Decreto di Presidente della Repubblica n.327 del 02 Agosto 2002 è stato introdotto il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica Utilità;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;